

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE

- Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare-

**CONTRATTO AL CRONOLOGICO N. 10/23 DEL 07/02/2023 CON IL QUALE
L’AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE AFFIDA
IN APPALTO AL RTI CONTECO CHECK S.R.L. (MANDATARIA), BUREAU
VERITAS ITALIA S.P.A. (MANDANTE), L’“ACCORDO QUADRO PER
L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI
LAVORI E VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE, RELATIVI A OPERE PORTUALI,
STRADE E FERROVIE, POTENZIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI
IMMOBILI ED INTERVENTI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DA REALIZZARE
NELLE AREE DI COMPETENZA DELL’AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL
MAR TIRRENO CENTRALE”, RELATIVO AL LOTTO N. 6 - VERIFICA
PREVENTIVA DELLA PROGETTAZIONE**

CIG: 91057617AF

CUP: G12C21001230002

*o*o*o*o*o*o*

Premesso che:

- con delibera del Presidente dell’AdSP del MTC n. 72 del 25/02/2022, tra
l’altro: 1) sono stati approvati gli elaborati da porre a base di gara, predisposti
dall’Ufficio Grandi Progetti e Manutenzioni (ora Ufficio Tecnico) e
dall’Ufficio Gare, Contratti ed Economato (ora Ufficio Risorse Finanziarie
Strumentali e Gare) relativi all’“Accordo Quadro per l’affidamento di servizi
tecnici di progettazione, direzione dei lavori e verifica della progettazione,
relativi a opere portuali, strade e ferrovie, potenziamento e riqualificazione
degli immobili ed interventi di potenziamento e riqualificazione degli
immobili ed interventi di sostenibilità ambientale da realizzare nelle aree di

competenza dell’Autorità di Sistema portuale del Mar Tirreno Centrale”; 2) è stato dato mandato all’Ufficio Gare, Contratti ed Economato (ora Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare), di procedere all’esperimento della procedura di gara finalizzata all’individuazione degli affidatari dell’Accordo Quadro in argomento, ai sensi dell’art. 60, comma 1) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con il criterio di aggiudicazione previsto dall’art. 95, comma 3, lett. b), stesso decreto legislativo, secondo i seguenti criteri di valutazione ed i relativi punteggi massimi: Offerta tecnica 80 punti, Offerta Economica 20 punti, riportati nel disciplinare di gara e, quindi, alla pubblicazione del bando;

- alla gara è stata data pubblicità mediante pubblicazione sulla G.U.U.E. n. 2022/S 043-111661 del 02/03/2022, sulla G.U.R.I. 5^ Serie Speciale n. 27 del 04/03/2022, sul sito dell’AdSP MTC nonché, per estratto, su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale;
- il Presidente dell’AdSP MTC con delibera n. 283 del 23/09/2022, tra l’altro:
 - 1) ha approvato le risultanze delle operazioni di gara per l’affidamento dell’Accordo Quadro oggetto del presente atto; 2) ha il LOTTO 6 - “VERIFICA PREVENTIVA DELLA PROGETTAZIONE - CIG: 91057617AF - CUP: G12C21001230002, dell’Accordo Quadro al Costituendo Raggruppamento Temporaneo tra CONTECO Check S.r.l. (mandataria), con sede legale in Milano, alla via Sansovino n. 4, codice fiscale e partita IVA 11203280158, e la mandante Bureau Veritas Italia S.p.a., con sede legale in Milano, al viale Monza n. 347, codice fiscale e partita IVA 11498640157. Ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 (offerta economicamente più vantaggiosa), l’offerta del costituendo Raggruppamento Temporaneo affidatario ha conseguito il punteggio complessivo pari a punti

96,221/100 (punti 76,221 per l'offerta tecnica e punti 20,000 per l'offerta economica), offrendo il ribasso percentuale del 76,76% da applicare, per i singoli Contratti Attuativi, ai corrispettivi professionali, spese ed oneri accessori, fino alla concorrenza di un importo massimo stimato dell'Accordo Quadro, non avente valore vincolante per le parti, di € 5.588.539,51;

- in data 21/10/2022, con Verbale di Consegna in via d'urgenza redatto in pari data, si è dato avvio all'Accordo Quadro in attesa della stipula del presente contratto.
- il raggruppamento Temporaneo: 1) ha prodotto l'atto costitutivo e il mandato collettivo speciale con rappresentanza, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, conferendo alla CONTECO Check S.r.l. il mandato speciale con rappresentanza; 2) ha costituito, ex art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, la cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria n. 2643647, rilasciata in data 21/11/2022, da Euler Hermes S.A. (N.V.), con sede in Roma alla via Raffaello Matarazzo, n. 19, agli atti d'ufficio; 3) ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010, ha comunicato gli estremi del conto corrente dedicato, sul quale devono essere effettuati i pagamenti, indicando gli estremi delle persone autorizzate ad operare sullo stesso;
- mediante il portale telematico Durc On Line, sono stati acquisiti i DURC in corso di validità dei soggetti costituenti il RTI, risultati regolari;
- sono state effettuate le verifiche delle imprese costituenti il Raggruppamento, sul sito "VerifichePA" che hanno dato esito regolare;
- tramite la BDNA, è stato richiesto il rilascio delle informazioni antimafia per tutti i componenti del Raggruppamento;
- il Responsabile del Procedimento, con nota prot. 30389 del 13/12/2022, ha


dichiarato di aver eseguito le verifiche relative al possesso dei prescritti requisiti nei confronti delle imprese costituenti il Raggruppamento, dando atto che in ragione dell'esito positivo delle stesse è possibile procedere ai successivi provvedimenti propedeutici alla stipula del contratto d'appalto;

- il presente Accordo Quadro viene sottoscritto dalle parti con firma digitale rilasciata da Ente certificatore autorizzato, mediante scrittura privata.

Tutto ciò premesso,


SI CONVIENE E SI STIPULA IL PRESENTE ACCORDO QUADRO

TRA:



D.Lgs. 4 agosto 2016, n. 169, domiciliato per la carica presso la sede dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale – in Napoli porto – piazzale Carlo Pisacane (Stazione Appaltante),

E



- CONTECO Check S.r.l. (mandataria), con sede legale in Milano, alla via Sansovino n. 4, codice fiscale e partita IVA 11203280158;
- Bureau Veritas Italia S.p.a. (mandante), con sede legale in Milano, al viale Monza n. 347, codice fiscale e partita IVA 11498640157;

Mar Tirreno Centrale), si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1 - Valore delle premesse, degli allegati e norme regolatrici

Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara, il Disciplinare e tutta la documentazione che costituisce la fase progettuale di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.

Il Capitolato speciale d'appalto Accordo Quadro e l'Elenco Prezzi per l'attività di supporto alla progettazione, bollati e firmati dalle parti in segno di piena ed incondizionata accettazione, costituiscono parti integranti e sostanziali del presente contratto, al quale sono allegati in copia conforme sotto le lettere "A" e "B".

Costituiscono, altresì, parti integranti e sostanziali dell'Accordo Quadro, anche se non materialmente allegati al presente atto:

- la Relazione tecnico-illustrativa;
- lo Schema di Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale Servizi Tecnici attività di Verifica preventiva della Progettazione del singolo Contratto Attuativo;
- il prezzo Regione Campania dei Lavori Pubblici Anno 2021 approvato con DGRC n. 103 del 16/03/2021

- l'offerta tecnica ed economica prodotta dall'O.E. in sede di gara (Agli atti della Stazione Appaltante);

- le tabelle di cui al Decreto del Ministero della Giustizia del 17.06.2016, inerente "*Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016*", pubblicate sulla GURI n. 174 del 27.07.2016.

Il presente Accordo Quadro è regolato:

- dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- dalle norme in materia di Contabilità pubblica;
- dal D.M. 2.12.2016 n. 263 (*Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria*);
- dal D.M. 17.6.2016 (*Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016*);
- dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
- dal Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'AdSP MTC.

I Contratti Attuativi saranno regolati dalle disposizioni in essi previste, in attuazione dei contenuti del presente Accordo Quadro, nei documenti di cui ai precedenti commi.

In caso di contrasto o difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel presente Accordo Quadro e nei relativi Allegati, da una parte, e quanto

dichiarato nell'Offerta Tecnica, dall'altra, prevarrà quanto contenuto nei primi, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio della Stazione Appaltante, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel presente Accordo Quadro e nei relativi Allegati.

Art. 2 - Oggetto dell'accordo quadro

La Stazione Appaltante affida all'Appaltatore, che accetta, i servizi tecnici di Verifica preventiva della progettazione del presente Accordo Quadro, relativi al Lotto n. 6 - VERIFICA PREVENTIVA DELLA PROGETTAZIONE.

Il presente atto definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni e alle modalità di affidamento dei singoli Contratti Attuativi e, conseguentemente, di esecuzione delle prestazioni degli stessi, alle condizioni tutte espressamente stabilite nel presente atto e nei relativi Allegati.

Il valore stimato dell'Accordo Quadro, meramente rappresentativo della somma dell'importo massimo presunto dei singoli Contratti Attuativi che potrebbero essere affidati in virtù dell'Accordo Quadro medesimo, è pari a Euro 5.588.539,51, oltre IVA ed oneri previdenziali (in quanto di ragione).

Tale importo è il tetto massimo di tutti gli importi degli eventuali singoli Contratti Attuativi che saranno stipulati in esecuzione del presente Accordo Quadro. L'AdSP si riserva la facoltà riguardante le opzioni e variazioni del contratto di cui al punto 4.3 del disciplinare di gara.

Non è garantito un importo minimo dell'Accordo Quadro che dipenderà, invece, dalla sommatoria, degli importi dei Singoli Contratti Attuativi che presumibilmente verranno stipulati nel periodo di vigenza dell'Accordo Quadro medesimo

L'appaltatore prende atto ed accetta che la Stazione Appaltante non

garantisce l'attivazione dei servizi oggetto dell'Accordo Quadro, ovvero, si riserva di attivare i predetti servizi anche in misura ampiamente inferiore a quanto sopra indicato del valore stimato dell'accordo quadro. Tali servizi potranno essere attivati, ove necessario, fino alla concorrenza del valore indicativo stimato e verranno erogati, di volta in volta, solo previa richiesta della Stazione Appaltante con apposito Ordine di Servizio e relativo Contatto Attuativo, nei limiti di quanto di volta in volta, richiesto.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, se ne ricorrono i presupposti di legge, di apportare variazioni all'affidamento del singolo Contratto Attuativo, ai sensi dell'art. 106 comma 1, lettera e) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., entro il 20% dell'importo del singolo contratto attuativo.

Ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, ove ciò si rendesse necessario in corso di esecuzione, la Stazione Appaltante, per ogni Contratto Attuativo, potrà imporre all'Appaltatore un aumento delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo del Contratto Attuativo, alle stesse condizioni e agli stessi prezzi unitari previsti nello stesso Accordo. In tal caso, l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Il nominativo del Responsabile dell'Accordo Quadro per conto dell'O.E. è [REDACTED] il quale assume il ruolo di referente per tutte le attività previste dal presente Contratto. I riferimenti sono: tel. 02-70601904, mail [REDACTED] PEC conteco@pec.conteco.it. Resta inteso che, per tutta la durata contrattuale, l'Appaltatore, mediante il proprio Responsabile, dovrà garantire la piena funzionalità dei suddetti mezzi di comunicazione, dando tempestivamente notizia alla Stazione Appaltante di eventuali modifiche, a mezzo pec.

**Art. 3 - Durata dell'Accordo Quadro e dei contratti derivanti da
contratti attuativi**

Il presente Accordo Quadro ha una durata di 4 anni (48 mesi), decorrenti dalla data di sottoscrizione del Verbale di Consegna in via d'urgenza del Lotto di aggiudicazione avvenuta in data 21/10/2022, ovvero una minore durata determinata dall'esaurimento del valore massimo stabilito nel precedente articolo.

Resta inteso che, per durata dell'Accordo Quadro, si intende il termine entro il quale la Stazione Appaltante potrà affidare i singoli Contratti Attuativi e non il termine di conclusione di questi ultimi.

Il singolo Contratto Attuativo disporrà circa la durata necessaria all'esecuzione delle prestazioni di volta in volta richieste.

La Stazione Appaltante, in conformità a quanto disposto all'articolo 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, si riserva la facoltà, in corso di esecuzione, di modificare la durata dell'Accordo Quadro, con comunicazione inviata a mezzo PEC all'Appaltatore, prorogandolo per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso, il Fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nell'Accordo Quadro, agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Stazione Appaltante, ivi indicate.

Trovano applicazione le modifiche all'Accordo Quadro, nei limiti di quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Nel caso la Stazione Appaltante ravvisi la necessità di ricorrere alla facoltà di cui al punto 4.3 del Disciplinare di gara (Opzioni e variazioni al contatto), la durata del contratto verrà incrementata di 2 (due) anni, portando la durata

dell'Accordo Quadro a 6 anni complessivi (pari a 72 mesi).

Art. 4 – Importo contrattuale e pagamenti

L'importo complessivo del lotto dell'Accordo Quadro, che costituisce tetto massimo di spesa, ammonta a Euro 5.588.539,51, comprensivo di spese, oltre IVA e oneri contributivi (per quanto applicabile).

L'importo effettivo degli affidamenti, discendenti dall'Accordo Quadro, dipenderà dalla somma degli importi dei singoli Contratti Attuativi che presumibilmente verranno stipulati nel periodo di vigenza dell'Accordo Quadro medesimo.

I corrispettivi per ciascun Contratto Attuativo verranno determinati sulla base dell'Offerta economica in funzione del ribasso unico offerto in sede di gara del 76,76% applicato ai compensi professionali, spese ed oneri accessori, di cui rispettivamente agli artt. 4 e 5 del Decreto del Ministero della Giustizia del 17.06.2016 nonché alle attività di supporto strumentali alla progettazione, inerenti all'esecuzione di indagini geologiche, geotecniche, sismiche ed ambientali, misurazioni, rilievi batimetrici dei fondali, rilievi topografici ecc..

In ordine alle modalità di fatturazione delle prestazioni, si rinvia all'apposito articolo del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale allegato al singolo Contratto Attuativo.

Art. 5 - Modalità di attuazione e affidamento dei contratti attuativi

L'Accordo Quadro, nel periodo di vigenza, verrà attuato mediante l'emissione di appositi Ordini di Servizio e Contratti Attuativi.

5.1 Ordini di Servizio - Gli Ordini di servizio saranno numerati progressivamente, come indicato nell'allegato Capitolato Speciale d'Appalto Accordo Quadro e in essi saranno dettagliatamente indicate le

attività dei Servizi di Verifica da effettuare, facendo riferimento alle attività di cui all'art. 11 dello stesso Capitolato Speciale d'Appalto Accordo Quadro ed alle tabelle di cui al Decreto del Ministero della Giustizia del 17.06.2016. Il valore economico dell'Ordine di Servizio è determinato attraverso il calcolo del compenso professionale, spese ed oneri accessori, di cui rispettivamente agli artt. 4 e 5 del Decreto del Ministero della Giustizia del 17.06.2016 (*tabelle dei corrispettivi ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016*), utilizzando le tabelle dell'Allegato allo stesso D.M. 17.06.2016 ed applicando il relativo ribasso percentuale unico del 76,76% offerto in sede di gara

L'Appaltatore prende atto, rinunciando ora per allora a qualsiasi pretesa di risarcimento o di indennizzo, che la Stazione Appaltante ha la facoltà di revocare l'Ordine di servizio sino alla sottoscrizione del Contratto Attuativo.

5.2 Contratto Attuativo - Nel Contratto Attuativo saranno riportate nel dettaglio le modalità di esecuzione delle specifiche prestazioni professionali riguardanti la verifica della progettazione, dei relativi rapporti di verifica, l'assistenza al RUP nelle diverse fasi nelle quali si articolano i processi di verifica e validazione e quanto altro necessario affinché i rapporti di verifica abbiano esito positivo.

In esso saranno contenuti tutti gli elementi necessari per l'esecuzione della prestazione dal punto di vista tecnico, economico e temporale.

L'Appaltatore, inoltre, fermi gli importi di cui al comma precedente, dovrà eseguire i servizi oggetto del singolo Contratto Attuativo, nel

rispetto di tutte le prescrizioni normative, regolamentari e delle condizioni esecutive minime previste nell'Accordo Quadro e nei suoi allegati, nonché di quelle eventualmente migliorative offerte in sede di gara.

Art. 6 - Obblighi generali dell'appaltatore

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività oggetto dei Contratti Attuativi basati sul presente Accordo Quadro, nonché connessi ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportune per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale, nonché i relativi oneri assicurativi.

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi, a regola d'arte, nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contenute nell'Accordo Quadro e nei relativi Allegati, nonché delle norme vigenti e di quanto indicato in Offerta tecnica; in ogni caso, l'Appaltatore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi, in ogni caso, remunerati con il corrispettivo contrattuale

indicato nel Contratto Attuativo e, comunque, nel presente Accordo Quadro e l'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti della Stazione Appaltante, assumendosene ogni relativa alea.

L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

L'Appaltatore si impegna, inoltre, a garantire alla Stazione Appaltante che tutte le persone fisiche coinvolte nell'esecuzione contrattuale (siano essi suoi dipendenti o collaboratori o liberi professionisti o, ancora, dipendenti o collaboratori o liberi professionisti dell'eventuale ausiliaria), si siano impegnate a rispettare e rispettino il Codice etico della Stazione Appaltante, il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza adottati dall'Ente e non si pongano in conflitto di interessi nei confronti della stessa Stazione Appaltante.

L'Appaltatore si impegna espressamente a:

- impiegare, a proprie cure e spese, tutte le strutture e il personale necessario per l'esecuzione dei Contratti Attuativi, secondo quanto specificato nell'Accordo Quadro e nei rispettivi Allegati e negli atti di gara richiamati nelle premesse;
- rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
- predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alla Stazione Appaltante, per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità dei servizi alle norme

previste nell'Accordo Quadro e nei Contratti Attuativi;

- predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;

- nell'adempimento delle proprie prestazioni e obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalla Stazione appaltante per quanto di rispettiva ragione;

- consentire alla Stazione Appaltante di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, impegnandosi, ora per allora, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di verifiche;

- comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dell'Accordo Quadro e nei singoli Contratti Attuativi, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;

- non opporre alla Stazione Appaltante qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla prestazione dei servizi;

- manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;

- adottare, in fase di esecuzione contrattuale, le eventuali cautele rese necessarie dallo svolgimento delle prestazioni affidate in locali o ambienti in cui la Stazione Appaltante tratta informazioni classificate, con particolare

riguardo alle specifiche misure previste dalla normativa in proposito vigente;

- rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del D.Lgs. n. 50/2016.

- L'Appaltatore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali o la loro continuazione dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalla Stazione Appaltante e/o da terzi autorizzati.

- L'Appaltatore si impegna ad avvalersi di risorse specializzate, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali; dette risorse potranno accedere agli uffici della Stazione Appaltante nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere dell'Appaltatore verificare preventivamente tali procedure.

L'Appaltatore si obbliga a: a) dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante, di ogni circostanza che abbia, anche se solo potenzialmente, influenza sull'esecuzione delle attività di cui all'Accordo Quadro e ai singoli Contratti Attuativi; b) prestare i servizi nei luoghi che verranno indicati nei Contratti Attuativi stessi.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi, entro 15 (quindici) giorni dall'intervenuta modifica.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Stazione Appaltante, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Accordo Quadro

e i Contratti Attuativi ed escutere le relative garanzie.

Art. 7 - Obbligazioni specifiche dell'appaltatore

L'Appaltatore ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata dello stesso, la documentazione amministrativa richiesta e presentata per la sua stipula. In particolare, l'Appaltatore ha l'obbligo di:

a) comunicare, entro 15 (quindici) giorni dall'intervenuta modifica e/o integrazione, ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti di cui al Bando di gara e al disciplinare;

b) comunicare, entro 15 (quindici) giorni dalle intervenute modifiche, le modifiche soggettive di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

L'Appaltatore ha consegnato i curricula delle figure professionali impegnate nell'esecuzione in Offerta tecnica. L'Appaltatore si obbliga, altresì, a consegnare i curricula delle altre figure professionali successivamente impegnate nell'esecuzione delle prestazioni. Le figure professionali che svolgeranno le attività oggetto del presente Accordo Quadro dovranno comunque rispondere alle caratteristiche prescritte dalla legge e nei documenti di gara ovvero a quelle migliorative eventualmente offerte.

Nel singolo Contratto Attuativo, l'Appaltatore dovrà indicare il nominativo della/e risorsa/e che eseguirà/anno le prestazioni richieste.

L'Appaltatore riconosce, altresì, alla Stazione Appaltante la facoltà di richiedere la sostituzione di unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione delle prestazioni oggetto di Contratto Attuativo. In tal caso, l'Appaltatore dovrà proporre una nuova figura professionale entro il termine di 2 giorni solari dalla richiesta o nel diverso termine eventualmente indicato

dalla Stazione Appaltante, pena l'applicazione delle penali. L'esercizio da parte della Stazione Appaltante di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa. La risorsa sostituita deve avere titoli ed esperienze, di tipologia e durata, non inferiori alla risorsa da sostituire.

Nel caso in cui l'Appaltatore debba procedere alla sostituzione di una figura professionale deve previamente comunicarlo alla Stazione Appaltante. Ove proceda alla sostituzione della figura professionale senza la necessaria preventiva comunicazione alla Stazione Appaltante, quest'ultima si riserva, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Appaltatore e da questa comunicate alla Stazione Appaltante, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari, di applicare la penale di cui al successivo articolo. L'Appaltatore prende atto che la Stazione Appaltante, al fine di ottenere la massima qualità professionale del servizio reso, si riserva la facoltà di verificare, in ogni momento dell'esecuzione del presente Accordo Quadro, la corrispondenza della qualità del servizio e delle figure professionali effettivamente impiegate rispetto a quanto indicato negli Allegati al Contratto.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Stazione Appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Accordo Quadro e/o il Contratto Attuativo.

Art. 8 – Inadempimento e Penali – Penali ex art. 47 D.L. 77/2021.

In ordine alla contestazione del mancato rispetto dei termini o delle modalità di espletamento delle prestazioni, si applica l'art. 22 del CSA posto a base di gara denominato "*E_02 - Capitolato speciale d'appalto Accordo Quadro*"

salvo più specifiche indicazioni che potranno essere inserite per i singoli Contratti Attuativi.

Nel caso di contratti attuativi finanziati con le risorse del PNRR e del PNC in cui trova applicazione l'art. 47 del D.L. 31 maggio 2021 n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e dal DPCM – Dip. Pari opportunità 07.12.2021, pubblicato in G.U.R.I. n. 309 del 30.12.2021, si applicano le sanzioni nella misura indicata dal CSA all'articolo 22 sopra citato.

Art. 9 – Risoluzione e recesso

In ordine alla risoluzione e al recesso si applica quanto previsto agli articoli 23 e 24 del Capitolato Speciale d'Appalto dell'Accordo Quadro.

La risoluzione per inadempimento di uno dei Contratti Attuativi potrà costituire motivo di risoluzione anche dell'Accordo Quadro.

Art. 10 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

In particolare, l'Appaltatore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dall'Accordo Quadro e dai singoli Contratti Attuativi le disposizioni di cui al D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81.

L'Appaltatore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti eventualmente occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi e integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula dell'Accordo Quadro alla

categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti Attuativi.

Art. 11 – Riservatezza

L'Appaltatore ha l'obbligo, pena la risoluzione dell'Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla Stazione Appaltante, di mantenere riservati, per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi, per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia dell'Accordo Quadro, i dati, le notizie e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell'esecuzione delle attività svolte in adempimento del presente Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi, nonché quelli relativi alle attività svolte dalla Stazione Appaltante di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.

L'obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.

L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di

cui sia venuto in possesso in ragione dell'incarico affidatogli con il contratto.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza la Stazione Appaltante ha la facoltà di dichiarare risolti di diritto l'Accordo Quadro e i Contratti Attuativi e di escutere la garanzia definitiva, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Stazione Appaltante.

Art. 12 - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito

È fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, l'Accordo Quadro ed i Contratti Attuativi, a pena di nullità della cessione medesima, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

L'Appaltatore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente Accordo Quadro e dai Contratti Attuativi, nelle modalità espresse dall'art. 106, comma 13, D.Lgs. n. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Stazione Appaltante. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.

È fatto divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore ai suddetti obblighi, la Stazione Appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente l'Accordo Quadro e i Contratti Attuativi e di escutere la garanzia definitiva.

Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 13 - Risoluzioni delle Controversie

Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del presente contratto possono essere risolte mediante accordo bonario ai sensi dell'art. 206 del D. Lgs. 50/2016, nonché mediante transazione nel rispetto del codice civile, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 50/2016.

Art. 14 - Foro competente

Eventuali controversie che dovessero insorgere tra l'Appaltatore e la Stazione Appaltante in relazione all'interpretazione o all'esecuzione del presente atto, che non siano definibili in via amministrativa, saranno deferite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Il Foro competente è fin d'ora indicato in quello di Napoli.

Art. 15 – Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano a osservare quanto disposto dalle vigenti norme in materia di data protection (Regolamento 679/2016/UE) in relazione ai dati personali eventualmente acquisiti e/o utilizzati per lo svolgimento delle attività di cui al presente Accordo Quadro.

Ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia di data protection, le Parti prestano il consenso al trattamento dei propri dati personali per l'esecuzione di tutte le operazioni e attività connesse al presente Accordo Quadro.

Il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti.

Art. 16 - . Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, l'Appaltatore attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno

esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, se questi avevano esercitato, nei confronti dell'aggiudicatario medesimo, poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto dell'Amministrazione di appartenenza.

Art. 17 - Comportamento richiesto a collaboratori

e/o dipendenti dell'Appaltatore

L'Appaltatore si obbliga, nell'esecuzione del presente contratto a rispettare, e a far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso le strutture della Stazione Appaltante o al servizio della stessa, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 e il Codice di comportamento dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, pubblicato sul sito dell'AdSP nella sezione Amministrazione Trasparente.

La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per la Stazione Appaltante la facoltà di risolvere il presente contratto, qualora, in ragione della gravità e della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave, previo espletamento di una procedura che garantisca il contraddittorio.

Art. 18 - dichiarazione di assenza di conflitto di interesse

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara l'assenza di conflitti di interesse, anche potenziali, con l'AdSP del Mar Tirreno Centrale

Art. 19 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, l'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi

finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che la Stazione Appaltante, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con raccomandata a/r o via PEC qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

L'Appaltatore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

L'Appaltatore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Stazione Appaltante.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle

persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

Ai sensi della Determinazione dell'AVCP (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, l'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i, nonché ad anticipare i pagamenti all' Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell'Appaltatore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

**Art. 20 - Clausola risolutiva espressa normativa antimafia,
ex art. 92, co. 3, del D.lgs. n. 159/2011**

In considerazione del fatto che non è pervenuta, nel termine di trenta giorni dalla ricezione della richiesta, l'informazione prefettizia antimafia riguardante le imprese costituenti l'Appaltatore, il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. nel caso in cui pervenga, in qualunque momento, comunicazione attestante, a carico di una delle imprese costituenti l'Appaltatore, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione e di divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. 6.9.2011 n. 159 o la sussistenza di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, co. 4 dello stesso Decreto legislativo. Nel caso in cui si verifichi l'ipotesi sopra descritta l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale recederà dal contratto, ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D.lgs. n. 159 citato.

Ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011, l'Appaltatore con la firma del presente atto, attesta la persistenza dell'insussistenza delle cause di decadenza, di

sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del predetto disposto normativo così come modificato/integrato dalla Legge n.161/2017.

Art. 21 - Protocollo di legalità - Clausole

In osservanza delle prescrizioni del Protocollo di legalità, stipulato dalla Stazione Appaltante con la Prefettura di Napoli in data 26/02/2008 (consultabile al link https://adsptirrenocentrale.it/wp-content/uploads/bandi/Protocollo_legalita.pdf), con il presente atto l'Impresa si obbliga al rispetto delle clausole di seguito riportate:

1) l'Impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto il 26/02/08 dalla Stazione Appaltante con la Prefettura di Napoli, consultabili sul sito www.utgnapoli.it che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti;

2) l'Impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere);

3) l'Impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui al precedente punto 2) e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa;

4) l'Impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che

prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di informazioni interdittive di cui all'art. 10 D.P.R. 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'Impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale pari al 10 % del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della Stazione Appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'Impresa in relazione alla prima erogazione utile;

5) l'Impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale;

6) l'Impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto per la Stazione Appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche;

7) l'Impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva

espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché, l'applicazione di una penale, a titolo di liquidazione dei danni – salvo comunque il maggior danno – nella misura del 10% del valore del contratto.

Art. 22 - Danni e responsabilità civile polizza assicurativa

L'Appaltatore, per la realizzazione di ogni singolo ordine di servizio, sarà obbligato a prestare una apposita appendice alla garanzia definitiva prestata per la stipula del presente contratto, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., a copertura delle obbligazioni contrattuali che verranno assunte con il relativo Contratto Attuativo per tutta la sua durata. La mancata costituzione della suddetta garanzia comporta la revoca del Contratto Attuativo e ad escutere la polizza definitiva prestata a garanzia del presente contratto, in misura proporzionale al valore del Contratto Attuativo.

Art. 23 – Ambiente condivisione dati (AcDat)

L'Appaltatore si obbliga per ogni contratto attuativo a mettere a disposizione della Stazione Appaltante un ambiente di condivisione dei dati in cui vengono raccolti e condivisi tutti i documenti del Servizio che andranno a produrre, secondo formati digitali aperti non proprietari. L'ambiente di condivisione sarà un ambiente digitale di raccolta organizzata e condivisa dei dati relativi all'opera da progettare, gestiti attraverso specifici flussi di lavoro e strutturati in informazioni relative a modelli informativi ed elaborati digitali prevalentemente riconducibili ad essi, corredato da flussi di lavoro a supporto delle decisioni e basato su un'infrastruttura informatica la cui condivisione è regolata da precisi sistemi di sicurezza per l'accesso.

Art. 24 - Rinvio

Per quanto non previsto nell'atto presente, le parti contraenti fanno espresso riferimento alla legislazione vigente e, in particolare, a quella in materia di Appalti Pubblici.

Art. 25 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'Impresa che con la sottoscrizione del presente contratto assume l'obbligo, nei confronti della Stazione Appaltante, di provvedere ad ogni attività necessaria alla registrazione presso l'Agenzia delle Entrate del presente atto e di tutti i Contratti Attuativi da esso discendenti.

2. Sono, altresì, a carico dell'Impresa tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del collaudo/regolare esecuzione, come tutte le attività finalizzate alla registrazione del contratto.

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto non sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) ai sensi delle vigenti disposizioni normative in materia; tutti gli importi citati nel presente contratto si intendono I.V.A. esclusa.

4. Le parti dichiarano quest'atto conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono, con firma digitale.

Art. 26 - Imposta di bollo

L'imposta di bollo è stata assolta mediante l'apposizione di n. 66 marche da bollo da € 16,00 ciascuna, da apporre sulle n. 3 copie cartacee del presente atto e dei relativi allegati, rese conformi ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n. 82/2015, ai fini della registrazione presso gli uffici dell'Agenzia delle

Entrate, per un totale di € 1.056,00.

Firmato digitalmente dalle parti in data 07/02/2023

L'Autorità di Sistema Portuale del M.T.C.

L'Appaltatore

Il Presidente

Il legale rappresentante

